



N. 32.

Legge sulla tutela del Ciglio del Monte, delle Mura Castellane e delle Zone adiacenti.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino.

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata nel Consiglio Grande e Generale nella sua Tornata delli 30 Ottobre 1924:

Art. 1.

E' vietato fare lavori, costruzioni ed opere di qualsiasi genere e natura - esclusi quelli di restauri, di assestamento e di rimboschimento ordinati dal Consiglio Grande e Generale - sul ciglio del Monte Titano e ad una distanza minore di 20 metri orizzontali dal ciglio stesso.

Per il ciglio del Monte si intende la parte piu' alta della località a partire dal volto così detto della Costa sino a quello detto il Voltone.

Ogni concessione contraria alla superiore disposizione, eventualmente data per l'addietro dal Governo od Uffici Governativi, si intende - respinta ogni pretesa o diritto - revocata dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Anche a distanza maggiore di venti metri dal ciglio è vietato far lavori, costruzioni od opere sulle falde del Monte senza avere ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Tecnico.

L'Ufficio Tecnico, ove si tratti di opera notevole, darà l'autorizzazione solo dietro parere favorevole della Commissione per la tutela e conservazione degli oggetti di antichità e di arte (Legge 10 Giugno 1919 N. 17), e con quelle limitazioni che potessero essere del caso.

Copia della autorizzazione sarà dall'Ufficio Tecnico trasmessa alla Segreteria degli Interni per la conservazione tra gli atti del Governo.

Art. 3.

Le cave oggi in funzione sulle falde del Monte per la estrazione di pietre, di terra o di altri materiali sono tenute alla osservanza delle precedenti disposizioni anche si siano fornite della autorizzazione prescritta dall'art. 550 N. 15 del Cod. Penale.

Agli esercenti di dette cave è concesso un termine di giorni sessanta per mettersi in regola con quanto prescrive l'art. 2.

Art. 4.

E' vietato fare costruzioni, opere, lavori di qualsiasi genere o natura esclusi quelli di restauro, di assestamento e rimboschimento ordinati dal Consiglio Grande e Generale - ad una distanza minore di metri quindici orizzontali dalle mura castellane.

Per mura castellane si intendono: la cinta esterna che cinge la seconda Torre e la cinta piu' interna che dal bastione del Teatro va alla Porta della Rupe e alla Rocca.

Art. 5.

Per apportare modificazioni allo stato attuale delle opere edilizie già esistenti nella zona regolata dagli art. 1 - 4, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio Grande e Generale sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e la Commissione delle Antichità.

Art. 6.

I contravventori alle disposizioni degli articoli che precedono sono puniti colla multa da lire cento a lire mille; sono inoltre tenuti a rimettere a loro spese le cose in pristino e a risarcire il Governo di tutte le spese e di tutti i danni che dovesse sopportare per far rispettare la presente legge.

Art. 7.

Rimangono ferme le sanzioni contenute nel Codice Penale (art. 527 - 528 N. 1 e 2 - 550 N. 10 - 11 - 12 - 13) dirette ad evitare danneggiamenti e deturpazioni al ciglio del Monte e alle Mura Castellane.

Dato dalla Nostra Residenza il 30 Ottobre 1924.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Girolamo Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi